RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

IMPOSTE E TASSE

di FRANCESCO ZUECH

Fattura elettronica, gli altri "ritocchi" dal 1.10.2022

Le novità dell'aggiornamento 1.7.1, affinando i controlli di coerenza sui dati trasmessi, fanno luce su alcune questioni ad oggi controverse; fra queste le operazioni estero su estero fatturate da posizioni d'oltralpe dei residenti.

Il 1.08.2022 è stato pubblicato l'aggiornamento 1.7.1. alle specifiche tecniche della fatturazione elettronica " *utilizzabili* " a partire dal 1.10.2022. " *Utilizzabili* " dice la nota dell'Agenzia delle Entrate, ma va letta " *da utilizzare* " almeno per le novità che, diversamente, genereranno scarto. Andiamo con ordine rinviando all'articolo del 15.09.2022 per la novità del TD28.

Cedente e cessionario - Dal 1.10.2022 con i nuovi controlli di coerenza dei dati trasmessi, verranno scartati: con **codice errore 00471** i file XML dove il cedente/prestatore risulti essere uguale al cessionario/committente (TD01, TD02, TD03, TD06, TD07, TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD24, TD25 e TD28); con **codice errore 00476** i file XML che riportino contemporaneamente nell'IdFiscaleIva del cedente/prestatore e in quello del cessionario/committente un valore diverso da IT.E' noto che la posizione dell'Agenzia delle Entrate sull'esterometro in vigore dal 2019 è quella di considerare l'adempimento (a differenza del vecchio spesometro e degli Intrastat) non necessariamente legato alla rilevanza Iva delle operazioni poste in essere (risposta 85/2019; circ. 14/E/2019, Â§ 4.2; risp. 91/2020 e circ. 26/E/2022, Â§ 1.2). L'introduzione del codice errore 00476, a giudizio di chi scrive, è interessante poiché (pur indirettamente) assorbe, ad esempio, eventuali **dubbi circa l'obbligo per le case madri italiane di dover trametterе, via esterometro, le operazioni estero su estero effettuate dalle proprie stabili organizzazioni estere** (i.e. cessioni fatturate dalla stabile DE al cessionario FR non verrebbero, infatti, accettate). Analoghe considerazioni si possono ritrarre anche per altre operazioni che il residente (sulla base delle regole dell'art. 219-bis della Direttiva) è tenuto a fatturare tramite identificazione o rappresentante fiscale da altro Stato membro (i.e. da RF in NL a cessionario DE) mentre si ritiene confermata la rilevanza dei trasferimenti per esigenze proprie (i.e. da sede IT a proprio magazzino in DE).

Estrazione dai depositi Iva - Il controllo 00471 non opererà per le estrazioni dai depositi Iva (TD22 e TD23) nel qual caso la novità consiste invece nel dover riportare nel blocco " *AltriDatiGesionali* " l'elemento TipoDato valorizzato con la stringa: , nel caso in cui l'estrazione dal deposito Iva avvenga nello stesso periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'immissione o l'acquisto del bene custodito in deposito; , nel caso in cui l'estrazione dal deposito avvenga in un anno successivo a quello in cui è stato effettuato l'acquisto senza pagamento d'imposta. **Altre autofatture** - Niente controllo 00471 nemmeno per le autofatture per cessioni gratuite (TD27) come già previsto per le autofatture (TD21) da splafonamento per le quali vale invece il contrario ovvero è obbligatorio che cedente e cessionario coincidano (errore 00472). Per TD21 viene inoltre chiesto che nel blocco " *AltriDatiGestionali* " sia indicato nell'elemento TipoDato quando il versamento dell'imposta regolarizzata avviene, in sostanza, secondo il metodo B della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 16/E/2017.

Reverse charge domestico TD16 - Dal 1.10.2022 sarà ammesso (non formerà più scarto 00401 e 00430) indicare sia aliquota che natura (N6.1 â€¦ N6.8) per l'integrazione elettronica con invio al SdI (al momento sempre facoltativo) delle fatture in reverse charge interno.

Descrizione N7 - Sostituito, per i servizi TTE, il riferimento dell'art. 7-sexies, lett. f) e g) con l'art. 7-octies, lett. a) e b).

Riproduzione vietata - lunedì 19 settembre 2022